



Roma: tre sentenze per uno sputo sull'auto



(ASAPS) Nei bar dei tempi andati era affisso il cartello "Vietato sputare per terra", ora è un reperto archeologico perché il gesto non è più un costume sociale da regolare o controllare da parte degli organi preposti a sicurezza e salute. Sputare sul vetro di una macchina, per rabbia o vendetta, è reato secondo l'interpretazione del Giudice di Pace di Castel Baroni in provincia di Avellino, che ha condannato il signore protagonista del gesto al pagamento di una multa di 50 €. Ma non finisce qui, perché la Cassazione, a cui si è rivolto il signore campano con tendenze vicine a quelle dei lama sputatori, ha annullato la multa perché "il reato può configurarsi allorché gli sputi, per la particolare densità, o perché reiterati, risultino idonei a imbrattare il bene sporcandolo e insudiciandolo". Quindi rinvio al tribunale che, come scrivono i giudici, valuteranno se il materiale lanciato dalla bocca dell'imputato era idoneo ad imbrattare l'autovettura. A parte la valutazione della densità dello sputo che, a pensarci bene, sembra una battuta uscita dal testo di una barzelletta, sembra incredibile che nella situazione in cui versa la giustizia italiana, nelle condizioni pietose dei tribunali che faticano a trovare i mezzi per il normale sostentamento, si passino tre gradi di giudizio per uno sputo sul vetro della macchina e per una multa da 50 euro. Le regole una volta andavano rispettate, pena condanna o sanzione; ora il finto benessere a cui ci siamo abituati ci permette di pensare che le regole possano essere superate con l'aiuto di uno studio di avvocati che, con ricorsi-focopia, allungano la fila di quelli che, veramente, aspettano giustizia per qualcosa di più grave o "denso" di un semplice sputo! (ASAPS)

Accertamento con etilometro effettuato dopo ore dal sinistro ha valore probatorio

L'accertamento con l'etilometro, sebbene la legge disponga che il test possa essere effettuato presso una struttura sanitaria, è in ogni caso legittimo, ed ha pieno valore probatorio, anche se effettuato dagli agenti di

polizia accertatori oltre due ore dopo il sinistro stradale. E' quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia con la quale ha ritenuto di dover rigettare il ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo grado poiché ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza, ed al quale era stata inflitta la pena di 10 giorni di arresto ed Euro 200,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per 8 mesi - (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 07.04.2011 n. 13745). Il medesimo aveva presentato ricorso per cassazione deducendo, a mezzo del proprio legale, la inosservanza di norme giuridiche ed in particolare del comma quinto dell'art. 186 del codice della strada, il quale prescrive che, per i conducenti coinvolti in incidenti, l'accertamento del tasso alcolemico debba essere effettuato dalle strutture sanitarie preposte, al fine di assicurare che lo stesso sia effettuato con maggiori garanzie, attese le conseguenze che la circostanza in oggetto ha sul versante del risarcimento del danno. Nella fattispecie, di contro, l'alcoltest era stato effettuato nei confronti dell'imputato esclusivamente tramite l'etilometro dagli stessi agenti di polizia accertatori del sinistro stradale, i quali avevano proceduto alla rilevazione tasso di alcool nel sangue a distanza di oltre due ore dai fatti, facendo sì, per la difesa, che il rilievo non fosse più riferibile all'attività di guida dell'imputato. Da qui la richiesta di annullamento della sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di Appello, poiché fondata su una prova che, a dire del legale del ricorrente, andava considerata inutilizzabile o quanto meno nulla. Ma la Suprema Corte di Cassazione non ha inteso aderire a tale interpretazione normativa, rigettando il ricorso, ed evidenziando in sentenza che .. l'art. 186, comma 5, del codice della strada, nel prevedere che, per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro. Da ciò consegue che l'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo ed ha pieno valore probatorio poiché il comma 5 dell'art. 186, C.d.S., non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, ma solo una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite. Sempre in sentenza, infine, gli ermellini hanno valutato come inattendibile la deposizione, già dichiarata tale nei precedenti giudizi in primo e secondo grado, di un collega dell'imputato che aveva affermato di aver offerto da bere alcool in ospedale all'imputato proprio poco prima del test effettuato dagli agenti di polizia tramite l'etilometro!

da amicipolstrada.blogspot.com



Massimario di Legittimità e di merito

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcoltest - Legittimità - Obbligo di accertamento dello stato di ebbrezza da parte di strutture sanitarie - Violazione dell'art. 186, comma 5, c.s. - Esclusione. L'art. 186, comma 5, c.s., nel prevedere che per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e pertanto è legittimo ed ha pieno valore probatorio l'accertamento con etilometro effettuato dagli organi di polizia. **(Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2011, n. 13745) [RIV-1106P467] - Art. 186**

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Notifica entro centocinquanta giorni - Criteri. In caso di impossibilità di procedere all'immediata contestazione della violazione, l'art. 201 c.s. dispone che la P.A. è tenuta a notificare il verbale al trasgressore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l'esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge - ossia il P.R.A. o l'archivio nazionale dei veicoli - la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l'ipotesi residuale prevista dall'ultima parte del citato art. 201. **(Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011, n. 6971) [RIV-1106P468] - Artt. 142 - 201**

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno morale - Morte della vittima dopo poche ore - Risarcimento del c.d. danno "catastrofale" in favore degli eredi - Condizioni e limiti - Assenza di prova della sussistenza dello stato di coscienza - Risarcibilità - Esclusione - Risarcimento del danno conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale - Spettanza.

In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura

non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta. **(Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754) [RIV-1106P470] - Art. 193**

Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli - Accertata esistenza di elementi di colpa a carico di uno o di entrambi i conducenti - Ricorso al criterio della responsabilità presunta di pari grado - Condizioni. L'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento. **(Cass. Civ., Sez. III, 1 febbraio 2011, n. 2327) [RIV-1106P472] - Art. 193**

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Opposizione - Procedimento - Competenza - Cartella esattoriale per contravvenzione stradale - Declaratoria di incompetenza per territorio - Onere di riassunzione nei termini - Sussistenza - Deposito anche del provvedimento di incompetenza - Necessità - Esclusione.

Nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa a seguito di contravvenzione stradale, ove il giudice davanti al quale l'opposizione è stata proposta si dichiari incompetente per territorio, l'opponente è tenuto a riassumere la causa nel termine indicato dal provvedimento di incompetenza o, in mancanza, previsto dall'art. 50 c.p.c., ma non è tenuto a depositare davanti al giudice, unitamente all'atto di riassunzione, anche il provvedimento declinatorio della competenza; l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, impone all'opponente soltanto l'onere di provare la tempestiva proposizione dell'atto di opposizione, allegando copia dell'atto da lui impugnato, e consente la declaratoria di inammissibilità (comma 1) soltanto per tardiva medesima. **(Cass. Civ., Sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2299) [RIV-1106P474] - Art. 204-bis**

Risarcimento del danno - Danno biologico - Danno alla salute - Liquidazione - Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto oggetto del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata probabile della vita - Esclusione - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità.



In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi. **(Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297) [RIV-1106P475] - Art. 193**

Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento improvviso - Investimento - Colpa dell'automobilista - Sussistenza - Fattispecie in tema di investimento di bambina in prossimità di una scuola.

In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l'investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell'ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente). **(Cass. Civ., Sez. III, 12 gennaio 2011, n. 524) [RIV-1106P477] - Art. 191**

Violenza privata - Elemento oggettivo - Estremi - Turbativa della marcia di un veicolo a causa di manovre spericolate poste in essere da altro conducente - Necessità di cambiare direzione per evitare la collisione - Reato - Configurabilità. Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un veicolo che, eseguendo una brusca sterzata ovvero affiancando o sorpassando un'altra autovettura, costringa il conducente di quest'ultima a cambiare direzione di marcia per evitare la collisione. **(Cass. Pen., Sez. V, 14 dicembre 2010, n. 44016) [RIV-1106P479] - Art. 610 c.p.**

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Omicidio e lesioni colpose - Sentenza di applicazione della pena - Diminuzione di un terzo - Applicabilità ai fatti commessi "ante legem" n. 102/2006 - Esclusione.

La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di sentenza di applicazione della pena per i reati d'omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, C.d.S. come introdotto dalla legge n. 102 del 2006, non si applica ai reati commessi prima della entrata in vigore di tale ultima legge. **(Cass. Pen., Sez. III, 13 luglio 2010, n. 27058) [RIV-1106P483] - Art. 222**

Estremi - Appalto per noleggio di "autovelox" - Percentuale sui futuri incassi delle multe.

Integra il delitto di abuso d'atti d'ufficio la condotta degli organi comunali che predispongono una gara d'appalto per il noleggio di strumenti per la rilevazione delle velocità dei veicoli (cosiddetto "autovelox"), determinandone il valore con riferimento ad una percentuale degli incassi previsti per le future infrazioni piuttosto che al costo, agevolmente individuabile, per l'installazione, la manutenzione e ogni altro servizio accessorio relativo all'utilizzo delle suddette apparecchiature. **(Cass. Pen., Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 10620) [RIV-1106P499] - Art. 323 c.p.**

Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale di accertamento di violazione al codice della strada.

La pericolosità della condotta di guida prevista dall'art 141 cod. strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura; pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art.200 c.c. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione di querela di falso. (Nella specie, la Corte, alla stregua del principio enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato ritenuto che il verbale di accertamento relativo all'omessa regolazione della velocità in prossimità di un'intersezione non poteva godere della suddetta fede privilegiata). **(Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2010, n. 15108). [RIV-1106P499] - Art. 141**

